logico che gli Stati membri debbano informare la Commissione, come previsto, solo qualora intendano introdurre nuove esenzioni fiscali. Si dovrebbe prevedere un analogo obbligo anche nel caso in cui essi introducessero nuove imposte di detto tipo.

3.10. Il Comitato desidera infine ribadire che considera la proposta di direttiva in esame soltanto come una regolamentazione temporanea, a cui deve subentrare la completa soppressione di questo tipo di imposta.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1976.

*Il Presidente*
*del Comitato economico e sociale*
Basil de FERRANTI

---

**Parere in merito ad una proposta di regolamento del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada**

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 103 del 6 maggio 1976, pagina 2.

## A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 17 marzo 1976 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 75 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

## B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 142ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 27 e 28 ottobre 1976.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

vista la richiesta di parere presentatagli dal Consiglio delle Comunità europee il 17 marzo 1976 in merito alla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

visto il regolamento del Consiglio (CEE) n. 543/69, del 25 marzo 1969, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (1), modificato dai regolamenti (CEE) n. 514/72 e (CEE) n. 515/72 del Consiglio, del 28 febbraio 1972 (2),

vista la proposta di regolamento del Consiglio del 3 agosto 1972, intesa a completare il suddetto regolamento, e visto il proprio parere del 13 dicembre 1973, ad essa relativo (3),

vista la decisione presa il 30 marzo 1976 dal proprio ufficio di presidenza di affidare alla sezione «trasporti e comunicazioni» l'incarico di preparare un parere

(1) GU n. L 77 del 29. 3. 1969, pag. 49.

(2) GU n. L 67 del 20. 3. 1972, pag. 1 e 11.

(3) GU n. C 37 del 1º. 4. 1974, pag. 17.

provvisorio entro la fine di maggio 1976 (1) ed un parere supplementare entro la fine dell'anno in corso,

visto il parere emesso dalla sezione «trasporti e comunicazioni» il 15 ottobre 1976,

vista l'impossibilità di approvare il presente parere nel corso della 142ª sessione plenaria (seduta del 27 ottobre 1976),

visto quanto deliberato il 28 ottobre 1976 durante la stessa sessione,

ascoltata la relazione pronunciata dal signor Hoffmann, relatore generale designato nel corso della predetta sessione,

considerato che la Conferenza dei capi di stato e di governo ha inserito la politica sociale tra gli obiettivi prioritari della Comunità,

considerato che è pertanto opportuno che questa scelta si concreti sul piano europeo, in un'armonizzazione delle condizioni sociali, trattandosi di un settore in cui l'integrazione europea fa sentire sensibilmente i suoi effetti, pur ricevendo a sua volta degli impulsi da questa armonizzazione,

considerato tuttavia che una regolamentazione comunitaria in materia sociale nel settore dei trasporti su strada deve essere sufficientemente elastica per tener conto delle peculiarità di questo settore,

considerato che, inoltre, una regolamentazione nel settore dei trasporti su strada deve consentire l'impiego razionale dei veicoli,

considerato che alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 543/69 vanno riviste perché è necessario armonizzare le condizioni di concorrenza sia tra i diversi modi di trasporto sia all'interno del settore dei trasporti su strada, perché ciò è richiesto nel campo del progresso sociale e in quello della sicurezza stradale e perché è indispensabile un adeguamento al già menzionato carattere specifico di tale settore,

considerato che il regolamento (CEE) n. 543/69 per molti aspetti non risponde alle esigenze del settore e che di conseguenza presenta gravi difficoltà di applicazione pratica,

ADOTTA

con 82 voti favorevoli e 13 astensioni

IL SEGUENTE PARERE:

1. In molti Stati membri vi sono difficoltà d'applicazione del regolamento (CEE) n. 543/69 — che la proposta in esame intende sostituire — cosicché non si ha la garanzia che l'armonizzazione delle condizioni sociali avvenga nella Comunità in modo omogeneo. Inoltre, detto regolamento non è ancora interamente applicabile nei tre nuovi Stati membri.

2. Secondo la Commissione, la proposta di regolamento in esame ha lo scopo di perlomeno preservare il progresso sociale raggiunto con il regolamento (CEE) n. 543/69, pur tenendo conto della necessità di rendere più duttile la sua applicazione, nell'interesse sia delle parti sociali del settore considerato, sia degli utenti dei trasporti. Inoltre, nell'interesse dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle autorità incaricate di applicare il regolamento, si è tenuto conto della necessità di semplificare quanto più possibile il regolamento, nella misura in cui ciò sia compatibile con la realizzazione degli obiettivi posti.

3. È in tale prospettiva che il Comitato ha analizzato in modo approfondito la proposta della Commissione. Al termine del suo esame, esso è stato indotto a constatare che non era possibile realizzare la duttilità del regolamento (CEE) n. 543/69.

4. Non avendo potuto presentare un parere particolareggiato in merito alla proposta in oggetto, il Comitato chiede alla Commissione di riesaminare l'argomento e di presentare una nuova proposta alla luce di tutte le osservazioni e di tutti i suggerimenti avanzati durante la 142ª sessione plenaria. Il Comitato chiede inoltre alla Commissione di essere nuovamente consultato, qualora fosse presentata una nuova proposta in materia.

(1) GU n. C 197 del 23. 8. 1976.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1976.

*Il Presidente*
*del Comitato economico e sociale*

Basil de FERRANTI